

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO – RIPARTITA IN 4 LOTTI**

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 – Normativa di riferimento.

Il presente appalto è regolato:

- a. dal Bando di gara;
- b. dal Disciplinare di gara
- c. dal Capitolato speciale;
- d. dal D. Lgs. 50/2016
- e. dal D.Lgs. 276/2003
- f. D.Lgs 81/2015.

L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d’appalto.

La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente appalto (T.U. 81/08). La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 2 –Oggetto

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto ed ha per oggetto la procedura aperta, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ripartita in 4 lotti.

Il servizio di somministrazione comprenderà altresì l’attività di ricerca, selezione e gestione del personale da somministrare da parte dell’Agenzia.

L’appalto è ripartito in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 in funzione dei rispettivi CCNL applicati da ASM Rieti Spa ai dipendenti.

La composizione dei 4 lotti è la seguente:

1. LOTTO I CCNL AUTOFERROTRANVIARI CIG 7100225B04
2. LOTTO II CCNL FEDERAMBIENTE CIG 7100267DAC
3. LOTTO III CCNL FARMACIE MUNICIPALI CIG 710027651C
4. LOTTO IV CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CIG 7100279795

La partecipazione dei concorrenti, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa per ogni lotto.

Non è comunque ammessa, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lotti al medesimo concorrente, salvo che lo stesso non abbia formulato l'unica offerta economica ammessa.

Per i concorrenti che partecipano a più di un Lotto, nel caso in cui risultino primi nella graduatoria di merito ai lotti a cui partecipano, si procederà all'aggiudicazione per il Lotto di maggior valore cui è arrivato primo in graduatoria. Una volta assegnato il Lotto come sopra indicato si procederà all'assegnazione del Lotto scorrendo la graduatoria, tenendo conto dell'importo più elevato nel limite massimo di un Lotto.

Art. 3 – Caratteristiche dell'Accordo Quadro.

Con l'operatore economico sottoscrittore dell'accordo quadro, per ogni singolo lotto, saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo, specifici contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dall'agenzia aggiudicataria.

L'importo dell'accordo quadro, per ogni singolo lotto, e quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, a quanto indicato all'articolo 3.

L'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite fino alla concorrenza di quanto indicato, per ogni singolo lotto, all'articolo 3 del presente disciplinare di gara.

La stazione appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti negli atti di gara, pertanto, sono puramente indicativi e l'agenzia aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richiesta dall'ASM Rieti Spa senza poter muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore dell'accordo quadro.

Art. 4 – Durata e Valore dell'Appalto

La durata dell'Accordo Quadro è di **6 (sei) mesi prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi.**

| LOTTO | CCNL | FIGURA | LIVELLO O PARAMETRO | N° UNITA' |
|-----------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| LOTTO I | AUTOFERROTRANVIARI | MECCANICI | 130 | 4 |
| | | OPERATORI DI ESERCIZIO | 140 | 6 |
| | | IMPIEGATI | 140 | 4 |
| LOTTO II | FEDERAMBIENTE | OPERATORI ECOLOGICI | 2B | 45 |
| LOTTO III | FARMACIE COMUNALI | DIRETTORE DI FARMACIA | 1^ LIVELLO SUPER. | 2 |
| | | FARMACISTA COLLABORATORE | 1^ LIVELLO | 3 |

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|----|---|
| LOTTO IV | NOLEGGIO AUTOBUS | IMPIEGATI | B3 | 2 |
|----------|------------------|-----------|----|---|

Il valore complessivo annuo stimato dell'accordo quadro, per l'intera durata contrattuale e comprensivo dell'eventuale proroga, ammonta ad € 2.226.000,00 oltre IVA, relativo al monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione presso ASM Rieti Spa, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria così ripartito fra lotti:

LOTTO I €420.000,00;

LOTTO II €1.500.000,00;

LOTTO III €235.300,00;

LOTTO IV €70.700,00.

In considerazione della natura del servizio, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero e pertanto non viene redatto il DUVRI.

Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto sopra indicato è stato determinato in via presuntiva sulla base della stima del valore dei singoli ordini di somministrazione ed ha il solo fine di quantificare il fabbisogno per ASM Rieti Spa ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ASM Rieti Spa.

In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente accordo quadro, l'agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, per ogni singolo lotto, su richiesta di ASM Rieti Spa, una o più somministrazioni singolo o plurime.

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro i prezzi offerti costituiscono i prezzi contrattuali.

La stazione appaltante si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione dell'accordo quadro e con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.lgs. 50/2016, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione sulla GURI.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, dell'art. 80, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e fbis) del D.lgs. 50/2016 i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di R.T.C. costituito, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs 50/2016 deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale di rappresentanza.

Il R.T.C. deve specificare la parte del servizio e la relativa percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

L'appalto è riservato agli operatori economici:

- A) in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all'art. 4 del D. Lgs 276/2003 e conseguente iscrizione all'apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Agenzie devono essere iscritte alla prima sezione "Attività di somministrazione di tipo generalista" dell'apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile al seguente indirizzo <http://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Albo-informatico/Pagine/default.aspx>;
- B) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per lo specifico settore oggetto di appalto;
- C) in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2000 o equipollente a norma dell'art. 87 del D. L.vo 50/2016 nel settore attinente l'oggetto dell'appalto;
- D) che, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (anni 2014-2015-2016), abbiano realizzato un fatturato specifico per servizi identici a quelli previsti dal bando di gara e cioè per "fornitura di servizi di somministrazione lavoro temporaneo", come di seguito indicato:
 - LOTTO I non inferiore a €400.000,00 (IVA esclusa);
 - LOTTO II non inferiore a €1.500.000,00 (IVA esclusa);

- LOTTO III non inferiore a €200.000,00 (IVA esclusa);
- LOTTO IV non inferiore a €70.000,00 (IVA esclusa);

E) Elenco dei principali servizi prestati per servizio di somministrazione di lavoro a favore di pubbliche amministrazioni e/o società pubbliche partecipate eseguiti negli esercizi finanziari 2014-2015-2016 con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari.

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l'importo del fatturato richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte agli impegni economici derivanti dall'aggiudicazione.

Si segnala che:

- I requisiti di cui ai precedenti punti A), B) e C) devono essere posseduti da ciascun concorrente raggruppato;
- il requisito di cui al punto D) deve essere interamente posseduto dal Raggruppamento temporaneo e per almeno il 60% dal capogruppo/mandatario (o, in caso di R.T.C. non costituito, da almeno uno dei concorrenti raggruppandi, da indicarsi come capogruppo) e nella misura minima del 20% da ogni concorrente raggruppato/mandante/(raggruppando in caso di R.T.C. non costituito, da indicarsi come capogruppo).

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.L.vo 50/2016 deve essere presentata copia dell'atto costitutivo/statuto da cui risultino tutti i consorziati e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti.

Il consorzio, a pena di esclusione, deve indicare se concorra per sé o per quali consorziati intenda concorrere, specificando, in tale ultimo caso, la parte del servizio e la relativa percentuale che sarà eseguita da ciascun concorrente consorziato.

Inoltre:

- il requisito di cui al precedente punto A), B) e C) devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun concorrente consorziato;
- il requisito di cui al punto D) deve essere interamente posseduto dal consorzio e per almeno il 60% da uno dei concorrenti consorziati nonché, nella misura minima del 20%, da ogni altro concorrente consorziato;

In caso di Consorzio Ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.L.vo 50/2016 deve essere presentata copia del contratto di consorzio da cui risultino tutti i consorziati, (le relative quote), e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti .

Inoltre:

- i requisiti di cui ai punti: A), B) e C) devono essere posseduti da ciascun concorrente consorziato (o consorziando, in caso di consorzio non ancora costituito);
- il requisito di cui al punto D) deve essere posseduto interamente in capo al Consorzio e per

almeno il 60% da un consorziato (o consorziando in caso di consorzio non ancora costituito) nonché nella misura minima del 20% da ogni concorrente consorziato (o consorziando in caso di consorzio non ancora costituito);

Si precisa che a norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, pena di esclusione, è vietato ai concorrenti:

- partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara contemporaneamente anche in forma individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti; partecipare alla gara nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 e contemporaneamente in forma individuale; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- partecipare alla gara in più consorzi di qualsiasi tipo o in più raggruppamenti temporanei.

E', altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.

I requisiti di cui ai precedenti punti A) e B) NON sono suscettibili di avvalimento.

Art. 5– Modalità di presentazione dell'offerta.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo PEC dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura :

“Non aprire – Appalto per il servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo”

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere (almeno) tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**Documentazione Amministrativa**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni di cui al facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 1**), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge

dello Stato di appartenenza.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di istanza di ammissione alla gara /dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e cioè: dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione la condotta penalmente sanzionata – per rendere le dichiarazioni tali soggetti possono utilizzare il modello 2 messo a disposizione fra i modelli di gara.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 2 del modello di istanza, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può' avvalersi di tale possibilità' nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione nella individuazione dei soggetti tenuti a

rendere la predetta dichiarazione, evitando interpretazioni elusive sostanzialistiche (ad esempio, deleghe di poteri) e facendo, invece, riferimento esclusivamente al ruolo “formale” dei soggetti all’interno della compagine sociale.

A rendere la dichiarazione in argomento saranno tenuti anche i procuratori, laddove siano essi stessi sottoscrittori, ovvero laddove siano destinatari di procure continuative e pubblicizzate (es., in CCIAA). Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell’apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2) che dovrà essere da essi sottoscritto e recare allegata copia di un loro documento di identità. Per quanto sopra, si rimanda anche alle note in calce ai modelli di gara: “mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni” e “mod. 2 - facsimile della dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3) del D.lgs. 50/2016”.

Nell’istanza di ammissione alla gara sono comprese, oltre alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, le dichiarazioni inerenti il subappalto, la cui omissione comporterà l’impossibilità per il concorrente di avvalersi di tale istituto.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno dichiarare, nell’ambito dell’istanza di ammissione alla gara, il possesso da parte dei propri consorziati, individuati quali esecutori dell’appalto, dei requisiti da dimostrarsi attraverso di essi.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 12) del “mod. 1 - facsimile dell’istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni”, si ricorda che si intendono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse nell’impresa concorrente o che siano state conferite nell’impresa concorrente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla GURI.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento / consorzio, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 28 e 29 dell’istanza di ammissione dove devono essere precisate le parti dell’appalto assunte da ciascun concorrente e le quote di partecipazione al raggruppamento / consorzio.

I concorrenti raggruppati o consorziati sono tenuti a rispettare le norme di cui al precedente art. 48 del D.Lgs. 50/2016 circa l’assunzione dell’appalto ed il possesso dei requisiti. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, le istanze di ammissione alla gara/dichiarazioni uniche sostitutive di certificazioni, devono essere presentate da ciascun componente dei raggruppamenti o consorzi oltre che dai consorzi se già costituiti. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, i consorziati da essi individuati quali esecutori dell’appalto dovranno rendere, ciascuno, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo l’apposito modello di gara (mod. 3). Anche nel caso delle dichiarazioni rese dai consorziati si evidenzia che le dichiarazioni di

cui ai punti 1 e 2 del modello di dichiarazione da rendere da parte del consorzio individuato quale esecutore dell'appalto (mod. 3) devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, e cioè: dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2). La predetta procedura si applica anche qualora il consorzio individuato quale esecutore dell'appalto dal concorrente sia anch'esso un consorzio e indichi a sua volta quale esecutore dell'appalto un proprio consorzio.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sopra richiamati (sia per i concorrenti che per i consorziati individuati quali esecutori dell'appalto) sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 2), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa va comunque indicata negli appositi spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara (Mod. 1) o sul modello di dichiarazione da rendere da parte del consorzio individuato quale esecutore dell'appalto (Mod. 3). In sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente del proprio consorzio individuato quale esecutore dell'appalto, verranno richiesti i nominativi dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 relativamente alle predette persone giuridiche ed alle ulteriori persone giuridiche che dovessero risultare a queste in ugual modo collegate. Gli accertamenti si estenderanno anche a tali soggetti.

A2) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,

Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A3) copia conforme della certificazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

A4) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, dell'importo complessivo stimato a base d'asta, per ogni singolo lotto, costituita alternativamente: da contanti depositati presso ASM Rieti Spa, da fideiussione bancaria o da polizza

assicurativa.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Banca nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura “ appalto per il servizio di somministrazione lavoro ASM Rieti Spa - Cauzione Provvisoria”.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza

assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l'impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari.

Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.

Ciascuna cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

A5) documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi con le seguenti precisazioni e modalità precisate nel sito dell'ANAC. Coloro che, successivamente al 01/05/2010, non avessero ancora provveduto all'iscrizione al nuovo "servizio di riscossione", anche se precedentemente iscritti al vecchio servizio, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno comunque iscriversi on-line al nuovo "servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire i codici CIG che identificano la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire fra la documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “servizio di riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “cerca il punto vendita più vicino a te”, ove è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale fra la documentazione di gara.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura

" Offerta tecnica – Lotto n. . "

dovrà essere contenuta la documentazione, redatta in lingua italiana, necessaria alla valutazione qualitativa dell'offerta costituita da:

- il Progetto di gestione del servizio di somministrazione, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione riportati all'art. 7 “Criteri di Aggiudicazione” e non superare le 50 (cinquanta) pagine di dimensioni A4. Non verranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione le pagine successive alla 50 (cinquanta).

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di carattere economico pena l'esclusione.

Al fine di una più agevole consultazione da parte della Commissione Giudicatrice si richiede che tutta la documentazione tecnica richiesta e presentata venga rilegata e numerata progressivamente.

L'offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, integra le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e sarà parte integrante del contratto.

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

L'offerta tecnica può essere sottoscritta da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta A.

Saranno apprezzate proposte dai contenuti chiari, inequivoci e pertinenti. E' esclusivo onere del Concorrente, al fine di vedersi attribuito il conseguente punteggio, presentare documentazione chiara, precisa e concordante in tutti i suoi aspetti. Eventuali ambiguità e non chiarezze non obbligano la Commissione Giudicatrice ad acquisire chiarimenti e precisazioni. Si segnala, inoltre, che i singoli aspetti delle proposte saranno valutati con riferimento ad un solo fattore di valutazione, onde si sconsiglia la ripetitività e sovrabbondanza, o la presentazione di contenuti non strettamente attinenti all'oggetto di valutazione.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura

"Offerta economica – Lotto n. ",

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- **dichiarazione**, redatta mediante utilizzo dell'Allegato (**mod. 2**) *Schema dell'offerta economica*, disponibile fra i modelli di gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, recante il valore, in cifre e in lettere, del costo complessivo orario e del moltiplicatore offerto

Il valore deve essere espresso con max 2 cifre decimali. Il moltiplicatore offerto dalle ditte è comprensivo di ogni qualsivoglia onere ed, in particolare, in via non esaustiva:

- Assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività, festività infrasettimanali, ed ogni altra causa di assenza retribuita che si dovesse verificare in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, fermo quanto previsto all'art. 15 del Capitolato speciale);
- Oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.);
- Utile d'impresa.

- **dichiarazione** contenente gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da produrre in calce all'offerta economica e/o in documento separato. Tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.).

Non sono ammesse:

- la presentazione di offerte alternative.
- offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad

altra offerta, propria o altrui.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa. La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti. Le forniture si intendono affidate secondo le caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato, e i prezzi si intendono offerti e accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà formulato il prezzo (moltiplicato) più basso.

Nel caso in cui due (o più) concorrenti ottengano pari punteggio tecnico ed economico, si procederà a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

Art. 6 – Mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive.

Si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore dell'accordo quadro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 7 – Modalità e criteri di aggiudicazione.

L'appalto verrà aggiudicato per ogni singolo lotto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche

riportate nel capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla Commissione Giudicatrice, e valutazione degli elementi di qualità e prezzo, il tutto di seguito descritto.

Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, ammesso alla sottoscrizione dell'accordo quadro, il concorrente per ogni singolo lotto, la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (inteso quale somma del punteggio qualitativo e del punteggio tecnico).

Il punteggio massimo viene ripartito nei seguenti criteri di valutazione:

- 1) Criteri qualitativi: **max punti 60**
- 2) Prezzo: **max punti 40.**

I criteri qualitativi sono di seguito riportati:

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODELLO ESECUTIVO PROPOSTO (max punti 40) di cui:

1.1. Efficacia e affidabilità del sistema organizzativo generale e specifico di gestione dell'appalto (max punti 20)

1.2. Efficacia ed affidabilità del modello operativo proposto relativamente a: criteri e modalità di selezione e reclutamento del personale; con particolare riferimento al personale destinato alla PA (max punti 10)

1.3. Affidabilità ed efficacia del sistema di controllo del servizio prestato, con riferimento a:

metodi di controllo e monitoraggio del servizio e di verifica del livello di qualità del servizio prestato (max punti 10)

2) TEMPISTICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (max punti 20).

Concerne i tempi dal ricevimento di richiesta da parte di ASM Rieti Spa e l'invio da parte della società aggiudicataria ad inviare almeno 3 curricula per il profilo richiesto.

1. Il punteggio relativo alla qualità sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$Q(a) = \sum n (C_{mi} * C_a)$$

dove :

Q (a) = punteggio qualità attribuito all'offerta (a)

N = numero totale dei parametri oggetto di valutazione

C_{mi} = punteggio massimo attribuito al requisito (i)

C_a = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0

$\sum n$ = sommatoria dei parametri.

La Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico a ciascuna offerta ammessa, sempre utilizzando gli elementi di valutazione riportati nella precedente tabella d'oggetto appunto "elementi di valutazione tecnica", secondo le modalità di seguito indicate.

Ai fini della determinazione dei coefficienti $C(a)_i$ la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell'offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:

| Grado di apprezzamento | $C(a)_i$ |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nessuno | 0 |
| Limitato | 0,25 |
| Sufficiente | 0,50 |
| Significativo | 0,65 |
| Buono | 0,75 |
| Distinto | 0,85 |
| Ottimo | 0,9 |
| Eccellente | 1,00 |

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

Per ogni elemento di valutazione (i), nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente "1", la Commissione normalizzerà i coefficienti (effettuando la c.d. prima riparametrazione), rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti.

I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione, così come stabiliti nel capitolato speciale.

I punteggi ottenuti per ogni singolo parametro, saranno quindi sommati.

2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la formula:

$$P_i = (M_o/M_i) \times 40$$

dove:

M_o = moltiplicatore dell'offerta più bassa;

M_i = moltiplicatore dell'offerta del concorrente *i*-esimo considerata;

P_i = punteggio attribuito all'offerta del concorrente *i*-esimo.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo posto a base di gara.

Si precisa che la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, sarà effettuata con riferimento ai punteggi "ante riparametrazione".

Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione. Si precisa che, in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.

Alle ore, nel giorno e nel luogo che sarà successivamente comunicato, avrà luogo la seduta pubblica in cui si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato e le operazioni avranno corso anche se nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara, procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione di gara, procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 12.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente, ma che, a giudizio della Commissione di Gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, si applicherà l'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che:

Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l’offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell’offerta o l’incertezza sul contenuto e provenienza dell’offerta, l’apposizione di termini o condizioni all’offerta, offerte alternative o incomplete. Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione o completamento l’offerta tecnica e l’offerta economica e gli elementi loro componenti.

Per le attività oggetto dell'appalto e la disciplina dei rapporti fra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, si rimanda al capitolato speciale d'appalto, disponibile fra gli atti di gara.

Non sono ammesse e pertanto **verranno escluse le offerte:**

- pari o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta;
- non conformi alle modalità e alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di gara a pena di esclusione, ovvero che siano sottoposte a condizione, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Si precisa che ASM Rieti Spa si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara:

- nel caso di una sola offerta valida;
- se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro.

Restano ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale.

Il contributo per l’AVCP dovrà essere calcolato per l’intero valore dell’accordo quadro, incluse le opzioni previste al successivo articolo 3, in quanto è stato attribuito un unico Codice identificativo gara .

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre il giorno _____, all’Ufficio Segreteria dell’AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI SPA – Via Donatori di Sangue 7 – 02100 RIETI.

Ai fini della consegna a mano, si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì – giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Segreteria di ASM Rieti Spa .

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 9- Motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga ad ASM Rieti Spa entro il termine perentorio riportato in intestazione o che sullo stesso non sia apposta l'indicazione dell'oggetto della presente gara;
- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare di gara alla partecipazione in più forme di uno stesso soggetto;
- il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il fatto che l'offerta economica o quella tecnica di cui ai punti B) e C) dell'art. 10 non sia presentata, non sia sottoscritta come indicato nel precedente art. 10 o che quella economica non sia inserita nella busta C), chiusa e sigillata;
- il fatto che l'offerta economica o quella tecnica sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito, o sia in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso.

La Commissione escluderà i candidati nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

Art. 10 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

ASM Rieti Spa si riserva l'esecuzione d'urgenza:

- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
- per l'igiene e la salute pubblica,
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 11 - Verbale di gara

Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

Art. 12 – Verifica requisiti e adempimenti dell'aggiudicatario

Mentre ASM Rieti Spa procederà a:

- acquisizione del DURC ai fini dell'affidamento. E' possibile fare riferimento già in possesso dell'Amministrazione, purché in corso di validità (mesi sei dalla data di emissione),
- presa visione del casellario informatico dell'Autorità per la verifica dell'insussistenza di iscrizioni:
- l'informativa prefettizia,
- il certificato del casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui al 3° comma, dell'art. 80, del D.Lgs 50/2016
- il certificato dei carichi pendenti relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/1965, per tutti i soggetti di cui alla lettera b) del comma citato,
- il certificato di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge 68/1999 (per imprese con oltre 15 dipendenti);

l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016;

Si precisa che la fideiussione dovrà constare:

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare

l'azienda che presta la garanzia;

- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del codice civile;

- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dall'ASM Rieti Spa dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del servizio.

b) mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;

c) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 – se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le appaltatrici;

d) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendente di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione a), c), d), e) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.lgs. 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà dell'ASM Rieti Spa di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al AUSL stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Qualora dopo l'aggiudicazione ovvero dopo la sottoscrizione del contratto dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per forniture sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Art. 13 - Privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte dell'ASM Rieti Spa (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti,

- per quanto concerne la documentazione di ammissione alla gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- per quanto concerne le offerte sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 14 - Comunicazioni

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo PEC tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il l'indirizzo PEC da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara. In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate al numero indicato dall'impresa designata capogruppo.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Antonella Dionisi.

Art. 16 - Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e

dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASM Rieti Spa, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici).

Art. 17 Clausola Contrattuale D.lgs 231/2001

ASM Rieti Spa dichiara di aver approvato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e quindi richiede alla società invitata di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento ivi enucleati.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/01 l'impresa si impegna, nei rapporti con ASM Rieti Spa, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo parte generale di ASM Rieti Spa e alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASM Rieti Spa che sia riconducibile alla responsabilità dell'impresa e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultima per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sarà facoltà di ASM Rieti Spa di recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'impresa si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale, adibito alla realizzazione

delle prestazioni oggetto della presente lettera d'invito, tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui le attività verranno svolte; si impegna altresì ad essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, in merito alla presenza di permessi di soggiorno in corso di validità per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, sollevando ASM Rieti Spa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.

L'impresa si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate nel codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nel caso di mancato rispetto dei contenuti richiamati nei precedenti commi, rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'impresa e quindi il diritto di ASM Rieti Spa di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.